

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio commercio e cooperativo	commercio@regione.fvg.it cooperazione@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563 fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **0089483**

Class. 4 - 8

riferimento: **prot. 1682dd. 18.11.2015**

Al Comune di

allegato

Trieste, **3.12.2015**

oggetto: SCIA – Abrogazione articolo 21, comma 2, della legge 241/1990: applicabilità delle disposizioni sanzionatorie delle leggi di settore.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge 241/1990 (<<Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente>>) comporti pure conseguenze sulle normative di settore che contemplano specifiche sanzioni.

Si premette che l'abrogazione del comma in esame è avvenuta con la legge 124/2015, la quale ha in contemporanea rimodulato il comma 1 dell'articolo 21 in esame, da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 2 bis; il richiamato comma 1 (primo periodo) dispone: <<Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti>>, puntualizzandosi al comma 2 bis che <<Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20>>.

E per quanto la SCIA non costituisca un provvedimento tacito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 ter, della legge 241/1990, pur tuttavia la medesima viene definita chiaramente, sempre dall'articolo 19, come sostitutiva di ogni titolo autorizzativo, licenza, nulla osta, e quindi la mancanza della SCIA, al pari della mancanza dell'autorizzazione, configura un'ipotesi di assenza del titolo di legittimazione, passibile delle sanzioni previste dalla normativa di settore dell'attività intrapresa *contra legem* (il che vale ovviamente anche nell'ipotesi di attività iniziata con la "segnalazione", ma esercitata in contrasto con le norme di settore e per la cui violazione sia espressamente prevista la sanzione sempre nelle leggi di settore), prendendosi per di più atto che nella materia delle attività economiche (commercio,

artigianato, turismo, ...) la potestà legislativa sanzionatoria di regola è di grado primario¹.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –

firmato digitalmente

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*

¹ Per quanto concerne la disciplina del commercio, si richiamano i pareri consultabili sul sito:
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>
Macroarea: Sanzioni; file: Sanzioni etichettatura tessili e conformità prodotti elettrici (18.03.09) e file:
Sanzioni per fallace indicazione uso del marchio (L. 350 2003 art. 4 co. 49 bis) - Autorità competente
(09.01.14).